

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n.273

Definizione e proroga dei termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire la puntuale attuazione di adempimenti da parte della pubblica amministrazione, nonche' per corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed organizzativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

omissis

Art. 5.

Adeguamento alle prescrizioni antincendio
per le strutture ricettive

1. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 novembre 2004.

omissis

Art. 10.

Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 180:

1) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;

2) al comma 3 le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;

b) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006».

Art. 11.

Procedure di integrazione della documentazione
in materia edilizia

1. L'integrazione documentale prevista nell'allegato 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, puo' essere effettuata entro il 30 aprile 2006.

omissis

Art. 25.

Disposizioni in materia di catasto

1. Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 66 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, e' prorogato di un anno.

omissis

Art. 40.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Giovanardi, Ministro per i rapporti con
il Parlamento

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

ERRATA-CORRIGE

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2006

Comunicato relativo al decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante: «Definizione e proroga dei termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti.». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005)

Il titolo del decreto-legge citato in epigrafe, riportato sia nel sommario, sia alla pag. 8, prima colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale e' da intendersi correttamente formulato come segue: «Definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti.».